

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 928

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, BIANCHI FORTUNATO, MAROTTA VINCENZO, SABATINI***Presentata il 5 febbraio 1964*

Modifica alla legge del 12 agosto 1962, n. 1338, relativa al miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge numero 1338 del 12 agosto 1962, « Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti » con l'articolo 7 sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1945, n. 39, precisa fra l'altro che il coniuge non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni. Si deroga a tale norma qualora il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro.

Risulta il caso di vedove di militari deceduti nell'ultima guerra per cause belliche, prima del termine previsto dei due anni, che non rientrando il loro caso nella deroga prevista dalla legge, non hanno il diritto alla pensione di reversibilità.

Pare pertanto ovvio che essendo stata riconosciuta la deroga per decessi a causa di infortunio sul lavoro, tale deroga debba essere riconosciuta anche per decessi dovuti a motivi bellici, logicamente in tal caso senza limiti di retrodatività, e la presente proposta di legge tende a ristabilire tale equità.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel suo ultimo capoverso è modificato come segue: « Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro o per cause belliche, in tal caso senza limiti di retrodatività ».